**CONDIZIONI DI SERVIZIO**

La denuncia di nascita può essere effettuata:

* da uno dei genitori, quando questi siano coniugati tra loro;
* da entrambi i genitori contemporaneamente quando i genitori non sono coniugati tra loro
* da uno dei genitori non coniugati se è stato effettuato il riconoscimento prenatale del nascituro (vedi pagina specifica).

Il nome deve essere composto da un massimo di 3 elementi, eventualmente separati da virgola: qualora fosse utilizzata la virgola, il nome vero e proprio sarà quello che precede la virgola: "Mario Luigi, Marco", il nome sarà "Mario Luigi".

Non può essere il nome del padre, di un fratello o di una sorella viventi.

Non può essere assegnato un cognome come nome.

Non deve essere un nome ridicolo o vergognoso.

La Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità della norma che prevede l’automatica attribuzione del cognome paterno al figlio. Pertanto è ora possibile attribuire ad un nuovo nato il cognome di entrambi i genitori, o il solo cognome paterno o materno. Deve però esservi l'accordo di entrambi i genitori.

La regola dal 1° giugno 2022 pertanto è il doppio cognome.

Con l’ultimo pronunciamento della Corte costituzionale (sentenza n. 131 del 27/04/2022 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale serie speciale corte costituzionale n.22 del 1/06/2022), le modalità di attribuzione del cognome alla nascita sono state drasticamente modificate: la regola, nel rispetto dei principi di eguaglianza e nell’interesse dell’identità dei figli, diviene che questi assumano il cognome di entrambi i genitori, nell’ordine da loro concordato.

Vi è inoltre la possibilità che i genitori, sempre in accordo, decidano di attribuire ai propri figli il cognome di uno solo di loro due: il solo cognome paterno ma anche il solo cognome materno.

La condizione irrinunciabile è che i genitori assumano concordemente la decisione sul cognome da attribuire. La scelta può essere tra:

* doppio cognome, nell’ordine da essi indicato, utilizzando tutti gli elementi onomastici di cui sono composti;
* solo cognome paterno;
* solo cognome materno.

La scelta del cognome e nome per i cittadini stranieri è regolata dalla legge del Paese di cui sono cittadini, e sono i genitori che dichiarano, sotto la loro responsabilità, che il cognome e nome prescelto sono conformi alla normativa vigente nel loro Paese. Nel caso di errori, potranno rettificare il nome e/o il cognome con attestazione consolare successivamente.

E' cittadino italiano il bambino nato anche da un solo genitore italiano.

Il figlio di cittadini entrambi stranieri non è italiano, pertanto sull'atto di nascita verrà indicata la cittadinanza dichiarata dai genitori, tuttavia, prima di emettere CIE per il bambino, i genitori dovranno attivarsi presso le proprie autorità al fine di produrre certificato che confermi la cittadinanza comunicata in fase di dichiarazione di nascita.

Nel caso in cui la denuncia di nascita venga effettuata oltre i termini previsti dalla legge (10 giorni), verrà comunque redatto un atto di nascita come precedentemente descritto, in cui dovranno essere inserite le ragioni del ritardo della dichiarazione stessa, e ne verrà data comunicazione alla Procura della Repubblica per l'adozione di eventuali sanzioni previste dall'art. 566 del codice penale (occultamento di neonato).

**Orari di apertura:**

Dal lunedì al venerdì: dalle ore 08.00 alle ore 14.00 e dalle ore 16.00 alle ore 19.00  
Sabato: dalle ore 08.30 alle ore 12.30

**Contatti**

* Tel.: 0293598260-261
* email: [stato.civle@comune.lainate.mi.it](mailto:stato.civle@comune.lainate.mi.it)
* Indirizzo PEC: [comune.lainate@pec.regione.lombardia.it](mailto:comune.lainate@pec.regione.lombardia.it)